

Repubblica Italiana



## COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

### CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

COPIA

n. 13 del 30-10-2018

**OGGETTO:** SENTENZA N.138/2018 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194 DEL D.L.S. 267/2000 E RELATIVA VARIAZIONE DI BILANCIO

Nell' anno *duemiladiciotto* mese di *Ottobre* il giorno *trenta* con inizio alle ore 19:10 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** di **prima convocazione**.

Presiede Dr. CARANCI CARLA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

<b>N°</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	CARANCI CARLA	PRESIDENTE	Presente
2	NAPOLETANO GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
3	TOFINI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
4	BUCCINO EMILIO	CONSIGLIERE	Assente
5	MEZZANOTTE FELICETTA	CONSIGLIERE	Presente
6	MARCELLO THOMAS	CONSIGLIERE	Presente
7	ROMANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
8	DONIA MARIO	CONSIGLIERE	Presente
9	IANIRO MARINO	CONSIGLIERE	Presente
10	ZULLO YURI	CONSIGLIERE	Presente
11	CASALE DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente

**PRESENTI: 9 - ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa GABRIELLA QUARANTA che provvede alla redazione del presente verbale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le deliberazioni del Commissario Prefettizio n.4 e n.5 del 30.03.2018, dichiarate immediatamente eseguibili, assunte con i poteri del Consiglio Comunale, con le quali sono state approvate: la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

*1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

*a) sentenze esecutive;*

*b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi*

*derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

*c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

*d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

*e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Premesso che:

- con relazione del Responsabile del servizio finanziario, allegata alla presente, si comunicava che con sentenza n. 138/2018 emessa in data 2 marzo 2018, esecutiva dal 6 aprile 2018, il Tribunale di Isernia, definendo la causa civile iscritta al n. 717/2015 RG, così decideva:

- *Rigetta l'opposizione spiegata dal Comune di Castelpizzuto in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto conferma il precetto notificato in data 08.06.2015 dall'Ing. Luigi Magnifico;*

- *Condanna il Comune di Castelpizzuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500, 00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%.*

- le somme da corrispondere al citato professionista, risultano pari a:

- € 2.659,50 derivanti dal decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Isernia il 3 maggio 2011;

- € 2.423,15 relativi alle competenze di lite liquidate dal Tribunale di Isernia con sentenza n. 138/18.

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di “debiti fuori bilancio” previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio per complessivi **euro 5.082,65** ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

Precisato che le risorse necessarie per far fronte a tale massa passiva verranno iscritte in bilancio con apposita variazione, allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, 2° comma;
- che l'art. 194 lettera a) del D.Lgs. 267/2000;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, che dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di  
contabilità; Visto il D.Lgs. 18 agosto  
2000, n. 267;

All'unanimità dei voti ;

### DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di prendere atto della relazione del Responsabile del servizio economico finanziario allegata al presente provvedimento allegato 1) ;
- 3) di dare atto che il Revisore dei Conti ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 4) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito alle spese derivanti dal decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Isernia il 3 maggio 2011 e alle competenze di lite liquidate dal Tribunale di Isernia con sentenza n. 138/18, in favore del Ing. Luigi Magnifico pari all'importo complessivo così ammontante:

Spese sorte capitale da decreto di liquidazione CTU del 03.05.2011	2.659,73
Spese derivanti da atto di precetto del 12.09.2018 sentenza 138/2018	2.423,15
<b>TOTALE DEBITO FUORI BILANCIO</b>	<b>5.082,65</b>

- 5) di dare atto che il sopra citato debito per complessivi euro 5.082,65, finanziata con la maggiore entrata derivante dal canone di locazione suolo, trova copertura finanziaria al cap. 1098, codice meccanografico 1.10.99.99.999, conseguentemente all' approvazione della relativa variazione di bilancio come dall'allegato prospetto (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo;
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs 18.8.2000 n.267.

---

**Parere di regolarità contabile:**

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49

IL RESP. DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
F.to DOTT.SSA CARANCI CARLA

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.TO CARLA CARANCI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

---

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-10-2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 30-10-2018 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.TO GABRIELLA QUARANTA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 30-01-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 30-01-2019


**IL RESPONSABILE**  
F.TO Bucci Domenica

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto, 30-01-2019

**IL RESPONSABILE**  
Bucci Domenica

The image shows a circular official stamp of the Comune di Castelpizzuto. The stamp contains the text "COMUNE DI CASTELPIZZUTO" around the perimeter and "MUNICIPALITÀ" at the bottom. In the center, there is a smaller emblem. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink.



# COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Lorenzo, n.19 cap.86090 tel. 0865576003 fax.0865576965 CF. 90000700949

E-mail castelpizzuto@virgilio.it

## RELAZIONE SU PARTITA DEBITORIA FUORI BILANCIO

### PREMESSO che:

L'ing. Luigi Magnifico svolgeva attività di consulente tecnico d'ufficio nel procedimento NRG 1560/2007 promosso dal Comune di Castelpizzuto contro la Tramoter appalti srl.

Con decreto del 3 maggio 2011 il Giudice Istruttore del Tribunale di Isernia, Dott. Macolino, emetteva in favore dell'ing. Magnifico decreto di liquidazione compensi per un importo di €4.100,00 oltre IVA e CAP. Tale decreto, spedito in formula esecutiva il 21 gennaio 2012, veniva notificato al Comune di Castelpizzuto in data 27 gennaio 2012.

In data 28.06.2011 e 01.02.2012 l'Ente provvedeva al pagamento di due acconti sulla somma dovuta di importo pari, rispettivamente, ad € 416,00 ed € 2.000,00, per un totale netto percepito di € 1.926,84.

In data 8 giugno 2015, non avendo ricevuto ulteriori somme a saldo di quanto spettante, l'ing. Magnifico notificava al Comune di Castelpizzuto un atto di precetto per il pagamento di € 2.766,76, avverso il quale il Comune, in data 26 giugno 2015, proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo.

Con sentenza n. 138/2018 emessa in data 2 marzo 2018, esecutiva dal 6 aprile 2018, il Tribunale di Isernia, definendo la suddetta causa civile iscritta al n. 717/2015 RG, così decideva:


- *Rigetta l'opposizione spiegata dal Comune di Castelpizzuto in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto conferma il precetto notificato in data 08.06.2015 dall'ing. Luigi Magnifico;*
- *Condanna il Comune di Castelpizzuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500, 00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%.*

La citata sentenza veniva notificata all'Ente in data 7 aprile 2018.

Successivamente, il 13 settembre 2018, veniva altresì notificato al Comune un atto di precetto per il pagamento delle competenze legali liquidate in sentenza.

Con nota trasmessa al Comune di Castelpizzuto il 12 ottobre 2018, l'Avv. Roberto Cicerone, legale dell'ing. Magnifico, precisava le somme da corrispondere al citato professionista, pari a:





# COMUNE DI CASTELPIZZUTO

PROVINCIA DI ISERNIA

Via San Lorenzo, n.19 cap.86090 tel. 0865576003 fax.0865576965 CF. 90000700949

E-mail castelpizzuto@virgilio.it

- € 2.659,50 derivanti dal decreto di liquidazione CTU emesso dal Tribunale di Isernia il 3 maggio 2011;
- € 2.423,15 relativi alle competenze di lite liquidate dal Tribunale di Isernia con sentenza n. 138/18 e riportate nell'atto di precetto del 12 settembre 2018.

## PROPONE

al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio, per l'importo complessivo di € **5.082,65** (euro cinquemilaottantadue,65), ai sensi dell'art. 194 lett. a) del Tuel, (sentenza esecutiva).

Il debito derivante da sentenza esecutiva implica che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito stesso in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque ad osservarlo ed eseguirlo.

**Indica** quale copertura contabile del debito le somme derivanti dal contratto di locazione del suolo in località Monte Patalecchia, concluso con l'operatore di telefonia mobile WIND TRE, giusta delibera di G.M. n.13 del 04.09.2018.


Nello specifico i capitoli che finanziano la spesa sono i seguenti:

<b>CAPITOLO</b>	<b>Esercizio 2018</b>	<b>TOTALI</b>
<i>Entrata 3.100.0300 cap. 3064</i>	<b>€ 5.082,65</b>	<b>€ 5.082,65</b>
<i>Uscita 01.06.0110 cap. 1098</i>	<b>€ 5.082,65</b>	<b>€ 5.082,65</b>
<b>TOTALE DEBITO DA SENTENZA</b>	<b>€ 5.082,65</b>	<b>€ 5.082,65</b>




Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Carla CARANCI



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**  
PROVINCIA DI ISERNIA



Verbale nr.6/2018	<b>Parere sulla proposta consiliare con oggetto: Riconoscimento Legittimità Debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL e relativa variazione di Bilancio</b>
del 30/10/2018	

L'anno duemilaadiciotto il giorno 30 del mese di Ottobre, il Revisore Unico del Comune di Castelpizzuto (IS) Dott.ssa Lucia Petrocelli nominato con atto consiliare del 29.06.2016

#### VISTI

- la richiesta di parere sulla proposta consiliare nr. 29 avente ad oggetto: "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio" inerente il credito vantato dall'Ing. Magnifico nei confronti dell'Ente a seguito di decreto di liquidazione del CTU del 03/05/2011 per un totale pari ad euro 5.082,65
- la sentenza nr. 138/2018 del Tribunale di Isernia R.G. 717/2015 per le competenze di lite liquidate
- gli altri atti prodotti dall'Ente allo scrivente Revisore il 25/10/2018 ed il 30/10/2018
- la relazione tecnico/amministrativa del 30/10/2018 a cura del responsabile finanziario avente ad oggetto "Relazione su partita debitoria fuori bilancio"

#### RICHIAMATI

- l'art. 194 del TUEL, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti ed al loro finanziamento ed alla lettera a) dello stesso articolo prevede il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 6 del d.lgs. nr. 267/2000 laddove prevede che l'organo di revisione esprime un parere obbligatorio sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

- il regolamento di contabilità;

## **PRESO ATTO CHE**

- la fattispecie in questione si riferisce alle somme da corrispondere al professionista "Magnifico" per un importo complessivo di euro 5.082,65 a seguito del contenzioso instaurato con lo stesso per le competenze liquidate come CTU per euro 2.659,50 comprensivo di interessi ed oneri di legge e per euro 2.423,15 relativi alle competenze per la soccombenza di lite liquidate con sentenza nr. 138/2018 dal Tribunale di Isernia
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del d.lgs. 267/2000 "sentenze esecutive" che implica che l'Ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito stesso in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque ad osservarlo ed eseguirlo;
- la copertura contabile del debito è indicata nelle somme derivanti dal contratto di locazione del suolo in località Monte Patalecchia, concluso con l'operatore di telefonia mobile WIND TRE, giusta delibera di G.M. n.13 del 04.09.2018.

Nello specifico i capitoli che finanziano la spesa sono i seguenti:

Entrata 3.100.0300 cap. 3064	€ 5.082,65	€ 5.082,65
Uscita 01.06.0110 cap. 1098	€ 5.082,65	€ 5.082,65
<b>TOTALE DEBITO DA SENTENZA</b>	<b>€ 5.082,65</b>	<b>€ 5.082,65</b>

## **TENUTO CONTO**

- dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli articoli 49 del d.lgs. 267/2000
- della necessità e urgenza di provvedere al riconoscimento della legittimità dei predetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, primo comma, lett. a) del d.lgs. 267/2000

## **ESPRIME**

limitatamente alle proprie competenze **PARERE FAVOREVOLE** al riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio per 5.082,00 (cinquemilaottantadue/00) come da proposta consiliare


## INVITA

l'Ente:

- qualora non sia già stato fatto, ad effettuare le necessarie verifiche per accertare eventuali responsabilità e mettere in atto le eventuali azioni di rivalsa; il Revisore chiede una relazione da parte dell'Ente in merito ad eventuali azioni intraprese.
- ai sensi dell'art. 227 del TUEL ad inviare la documentazione inerente il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti per gli adempimenti di competenza e dell'avvenuta trasmissione ne sia data comunicazione al sottoscritto Revisore dei Conti
- a ricorrere allo strumento del debito fuori bilancio se non in casi di estrema necessità e sempre nel rispetto dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa ex. art 194, comma1 del TUEL, introducendo a tal fine sistemi di monitoraggio e prevenzione di eventuali variazioni dei bilanci di previsione.

Campobasso, 30/10/2018

Il Revisore

  
**Dott.ssa Lucia Refrocelli**  
Commercialista, Revisore Legale  
e per Enti Locali

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
<b>Disavanzo di Amministrazione</b>			2.565,24	0,00	0,00	2.565,24
<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
Programma	06	UFFICIO TECNICO				
Titolo	01	SPESE CORRENTI				
		residui presunti	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
		previsione di competenza	10.900,00	5.082,65	0,00	15.982,65
		previsione di cassa	19.700,00	5.082,65	0,00	24.782,65
Capitolo/Articolo	1098.0	DEBITO				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	5.082,65	0,00	5.082,65
		previsione di cassa	0,00	5.082,65	0,00	5.082,65
<b>Totale Programma</b>	<b>06</b>	<b>UFFICIO TECNICO</b>				
		residui presunti	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
		previsione di competenza	10.900,00	5.082,65	0,00	15.982,65
		previsione di cassa	19.700,00	5.082,65	0,00	24.782,65
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</b>				
		residui presunti	192.017,72	0,00	0,00	192.017,72
		previsione di competenza	217.819,67	5.082,65	0,00	222.902,32
		previsione di cassa	445.076,89	5.082,65	0,00	450.159,54

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo 0

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti		192.017,72	0,00	0,00	192.017,72
	previsione di competenza		217.819,67	5.082,65	0,00	222.902,32
	previsione di cassa		445.076,89	5.082,65	0,00	450.159,54
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti		245.025,17	0,00	0,00	245.025,17
	previsione di competenza		1.160.775,02	5.082,65	0,00	1.165.857,67
	previsione di cassa		1.541.852,10	5.082,65	0,00	1.546.934,75

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo 0

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		20.232,24	0,00	0,00	20.232,24
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese In Conto Capitale		23.886,03	0,00	0,00	23.886,03
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa		37.247,34	0,00	0,00	37.247,34
<b>TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
Tipologia	0100	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI				
		residui presunti	146.420,64	0,00	0,00	146.420,64
		previsione di competenza	89.773,24	5.082,65	0,00	94.855,89
		previsione di cassa	198.193,88	5.082,65	0,00	203.276,53
Capitolo.Articolo	3064.0	PROVENTI LOCAZIONE SUOLO MONTE PATALECCHIA WIND 2018				
		residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza	0,00	5.082,65	0,00	5.082,65
		previsione di cassa	0,00	5.082,65	0,00	5.082,65
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>03</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
		residui presunti	147.303,21	0,00	0,00	147.303,21
		previsione di competenza	98.723,24	5.082,65	0,00	103.805,89
		previsione di cassa	208.026,45	5.082,65	0,00	213.109,10

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Allegato n.8/1 - D.Lgs 118/2011

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
data: n. protocollo 0

ENTRATE


TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE-DELIBERA N. - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
				In aumento	In diminuzione	
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		residui presunti	147.303,21	0,00	0,00	147.303,21
		previsione di competenza	98.723,24	5.082,65	0,00	103.805,89
		previsione di cassa	208.026,45	5.082,65	0,00	213.109,10
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		residui presunti	331.847,48	0,00	0,00	331.847,48
		previsione di competenza	1.160.775,02	5.082,65	0,00	1.165.857,67
		previsione di cassa	1.566.560,03	5.082,65	0,00	1.571.642,68

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa.



GPA



N. 138/18 Sent.  
N. 717/15 Cont.  
N. .... Cron.  
N. .... Rep.

N 717/2015 R.G

**TRIBUNALE DI ISERNIA  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.O.T., dr. Francesco IAMARTINO, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 717/2015 R.G. e vertente

**TRA**

**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Perrotta ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Isernia (IS) al Viale dei Pentri n.70, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615 c.p.c.

**-OPPONENTE-**

**E**

**MAGNIFICO LUIGI**, residente in Isernia (IS) alla Via Teodoro La Cava n.56, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Cicerone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via XXIV Maggio n.86/A, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

**-OPPOSTO -**

**Svolgimento del processo e motivi della decisione**

La Sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti

17 4 11

conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. , nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L.n.69 del 18.06.2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della Legge (cioè il 4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 -2° comma della Legge citata.

Con atto di citazione (in opposizione ad atto di precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del titolo) datato 26.06.2015 il Comune di Castelpizzuto conveniva in giudizio il Sig. Magnifico Luigi, chiedendo, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecuzione del titolo esecutivo posto a base del precetto impugnato (decreto giudiziale emesso dal Tribunale di Isernia il 03.05.2011 in virtù del quale venivano liquidate le spese e competenze in favore del CTU - odierno opposto, per un importo di euro 4.100,00, poste a carico del Comune di Castelpizzuto); nel merito, chiedendo di dichiarare la nullità/inefficacia del precetto notificato in data 08.06.2015, stante la carenza della necessaria intimazione di pagamento nei confronti dell'ente opponente (il predetto CTU intimava il pagamento alla C.M.T.I. Snc, ovvero soggetto diverso dal Comune di Castelpizzuto) e l'insussistenza di alcun procedimento di esecuzione immobiliare benché meno innanzi al G.E. Immobiliare presso il Tribunale di Isernia, nonché la circostanza della apposizione della formula esecutiva avvenuta dopo che il titolo era stato già notificato (20.02.2012 notifica del titolo, 21.02.2012 apposizione formula esecutiva) in violazione dell'art. 475 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2015 si costituiva in giudizio il sig. Magnifico Luigi impugnando e contestando integralmente il contenuto dell'avverso atto di citazione, eccependo in via preliminare di respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, stante l'insussistenza dei requisiti minimi previsti dal Legislatore e l'infondatezza dei motivi dell'opposizione; nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione spiegata dal Comune di Castelpizzuto e per l'effetto confermare il precetto (la dicitura riportata alla seconda pagina del precetto [l'istante intima e fa precetto alla C.M.T.I. Snc] e l'attribuzione del corretto numero di ruolo a registro

esecuzioni concretano un mero errore materiale; in ordine all'apposizione della formula esecutiva, l'opposto rileva che la stessa è avvenuta il 21.01.2012, mentre la notifica del titolo de quo è datata 27.01.2012; l'opposto eccepisce il pagamento da parte del Comune opponente a titolo di acconto per euro 1.926,84 al fine di suffragare la fondatezza della propria pretesa creditoria); il tutto con vittoria di spese di giudizio.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.12.2015 il Giudice Dott. Vassallo [ritenuta l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 615, co.1 c.p.c. (atteso che parte opposta forniva prova documentale del fatto che i vizi del precetto evidenziati da parte opponente costituivano meri errori materiali non inficianti la validità del predetto atto di intimazione), rilevata la regolare notifica del titolo dopo spedizione in formula esecutiva e l'indicazione nel precetto di quei riferimenti ne consentivano l'esatta individuazione] rigettava la richiesta di sospensione (dell'efficacia esecutiva del titolo costituito da un decreto di liquidazione compensi) proposta dal Comune di Castelpizzuto e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI c.p.c. .

All'udienza del 01.02.2017 il legale di parte opponente dichiarava di aver rinunciato all'incarico professionale conferito dal Comune di Castelpizzuto.

La causa, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con la fissazione dei termini ex art. 190 c.p.c. .

Con decreto n.2389/2011 emesso dal Tribunale di Isernia il 03.05.2011 e depositato in cancelleria in pari data, il Giudice Dott. Macolino liquidava all'Ing. Luigi Magnifico (odierno opposto), nominato CTU nel procedimento n.R.G. 1560/2007 (vertente tra il Comune di Castelpizzuto e la Tramiter Appalti Srl), l'importo complessivo di euro 4.100,00 a titolo di compenso e rimborso spese (detratto acconto se percepito), ponendolo provvisoriamente a carico dell'ente opponente.

Sul predetto decreto di liquidazione compensi veniva apposta formula esecutiva in data 21.01.2012 e veniva notificato al Comune di Castelpizzuto il 27.01.2012.

Il Comune di Castelpizzuto versava in favore dell'Ing. Luigi Magnifico un acconto di euro 1.926,84.

L'ing. Luigi Magnifico notificava in data 08.06.2015 al Comune di Castelpizzuto atto di precetto intimando al pagamento della somma complessiva di euro 2.766,76 (tenendo conto dell'acconto di euro 1.926,84 percepito).

Con il presente atto di citazione l'opponente proponeva opposizione al predetto precetto con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo *de quo* ai sensi dell'art. 615 c.p.c. .

Il Giudice osserva quanto segue.

Le doglianze formulate dall'ente opponente risultano palesemente infondate: la dicitura presente nella seconda pagina del precetto (ove viene indicata la C.M.T.I. S.n.c. come intimata al pagamento della somma complessiva di euro 2.766,76) e la data della notifica del decreto di liquidazione indicata nell'atto di precetto (20.01.2012) sono vizi dovuti ad errori materiali che non inficiano assolutamente la validità del predetto atto di intimazione, in ossequio a quanto disposto nell'ordinanza (*supra* citata) di rigetto della sospensiva emessa dal Giudice Dott. Vassallo in data 22.12.2005.

In particolare, il precetto è stato regolarmente notificato al Comune di Castelpizzuto e nel suddetto atto di intimazione è espressamente indicato il predetto ente opponente come parte contro la quale si richiede il pagamento del decreto in questione (rectius: pagina 1 del precetto); il decreto di liquidazione, dagli atti in giudizio, risulta notificato all'ente opponente il 27.01.2012 (e non il 20.01.2012 come erroneamente indicato nel precetto), ovvero dopo l'apposizione della formula esecutiva.

La circostanza della corresponsione dell'acconto da parte del Comune di Castelpizzuto in favore dell'ing. Luigi Magnifico comporta l'infondatezza delle suddette doglianze e soprattutto si pone in antitesi con quanto affermato dall'ente opponente in ordine all'insussistenza di alcun procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi al G.E. del Tribunale di Isernia: il pagamento della somma di euro 1.926,84 non troverebbe giustificazione se non vi fosse alcun rapporto tra le parti in causa e se non fosse chiaramente individuato il destinatario del precetto in questione.

Il rigetto di tali contestazioni formulate dall'ente opponente implica la validità del

In virtù delle predette considerazioni, stante la validità ed efficacia del precetto notificato in data 08.06.2015, va rigettata l'opposizione spiegata dal Comune di Castelpizzuto in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Francesco IAMARTINO, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe così provvede:

- rigetta l'opposizione spiegata dal Comune di Castelpizzuto in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto conferma il precetto notificato in data 08.06.2015 dall'Ing. Luigi Magnifico;
- Condanna il Comune di Castelpizzuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%;

Così deciso in Isernia, 2/3/18

Il G.O.T.

Dott. Francesco IAMARTINO



Depositato in Cancelleria

il 5/3/18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Lucia Floritto)



La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. R. Piccone del Foro di \_\_\_\_\_ in data odierna.

Isernia, 06-04-18




*F/No*

Repubblica Italiana  
In Nome della Legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Isernia, 06-04-18



*F/No*

La presente copia è conforme ad altra copia rilasciata a richiesta dell'Avv. R. Piccone del Foro di \_\_\_\_\_ difensore di \_\_\_\_\_ in data odierna.

Isernia, 06-04-18



*fl*

RELAZIONE DI NOTIFICA

**RELAZIONE DI NOTIFICA**

ad istanza di ..... *A* .....  
io sottoscritto ufficiale giudiziario adetto all'ufficio NEP presso il Tribunale di Isernia, ho notificato copia dell'ardore di ..... *Giuseppe De Cola p. nuts in p. s. tal* .....  
*Giuseppe De Cola p. nuts in p. s. tal* residente .....  
a mezzo del servizio postale, con racc. R/R, spedito dall'Ufficio Postale di Isernia II

07 APR. 2018

UFFICIALI GIUDIZIARI  
TRIBUNALE DI ISERNIA

N. ....

N. ....

N. ....

Della ..... €

Tassa ..... €

Totale ..... €

10% ..... €

Spese Postali ..... €

..... € *12,53*

Isernia **06 APR. 2018**

L'Ufficiale Giudiziario

TRIBUNALE DI ISERNIA  
FUNZIONARIO UNEP  
*Dr. Pasquale...*